

DL 90/2014 “semplificazione”: approvato definitivamente con la fiducia dalla Camera dei Deputati

7 Agosto 2014

L'Aula della Camera dei Deputati ha licenziato definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge di conversione del decreto legge 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” ([DDL 2486-B/C](#) Relatore On. Emanuele Fiano del Gruppo PD), con la votazione di fiducia nel testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali identico a quello trasmesso dal Senato.

Il provvedimento prevede misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione; interventi urgenti di semplificazione; misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici; nonché misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico, ed in particolare le seguenti:

- approvazione, entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, dell'**Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017** che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa, comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure (art. 24 comma 1);

- adozione con decreto ministeriale da parte delle amministrazioni statali (che non vi abbiamo già provveduto) di **moduli unificati e standardizzati** su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese che potranno essere **utilizzati decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei citati decreti** (art. 24 comma 2). Nei settori **dell'edilizia** e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata (art. 24 comma 3).

La predetta modulistica è **pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it** ed è disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione (art. 24 commi 1 - 4bis);

- riduzione graduale, in attesa del riordino del sistema delle **Camere di commercio**, dell'importo del diritto annuale ad esse dovuto dalle imprese (articolo 28);

- **soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture (AVCP) ed il **trasferimento delle relative funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**, le cui attribuzioni sono complessivamente riordinate (art. 19);

- disposta, a modifica della norma del testo, **l'abrogazione degli incentivi per la progettazione contemplati** dai commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice appalti (D.Lgs. 163/2006) corrisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici al personale dipendente (art. 13);

- introdotta una **nuova disciplina degli incentivi alla progettazione** aggiungendo all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici quattro nuovi commi concernenti “Fondi per la progettazione e l'innovazione” (art. 13-bis);

-**differiti gli obblighi di aggregazione negli acquisti di lavori**, servizi e forniture, di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice Appalti, per i comuni istituiti a seguito di **fusione** (art. 23 bis);

-**differita al 1° luglio 2015** l'entrata in vigore della disciplina, di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice Appalti, in ordine alla **centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, per tutti i comuni non capoluogo di provincia**.

Con riferimento all'acquisizione di beni e servizi il termine è differito al 1° gennaio 2015.

Disposta, altresì, la **non applicazione** della medesima disciplina ai seguenti enti: enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo danneggiate dal sisma dell'aprile 2009 (D.L. 39/2009 convertito dalla legge 77/2009); enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012 convertito dalla legge 122/2012); Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro (art. 23 ter);

-introdotte **nuove norme sulle "white list"** con la previsione, in particolare, che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, da acquisire indipendentemente dalle soglie previste dal codice antimafia (D.Lgs 159/2011), sia obbligatoriamente acquisita dalle stazioni appaltanti, mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso ogni Prefettura (art. 29);

-previsione di un'apposita **unità operativa speciale**, per garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere **dell'EXPO 2015**, che opererà fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. (articolo 30);

-modifica dell'art. 54-bis del Testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001) con estensione della facoltà per il **dipendente pubblico di denunciare gli illeciti**, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, oltre che all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, **anche all'ANAC** (art. 31);

-misure per la **gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la PA**, in relazione all'attività per le quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite. Disciplina, estesa nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati, ai concessionari di lavori pubblici e ai contraenti generali (art. 32);

-stabilito che la disciplina del **monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi**, di cui alla parte II, Titolo III, Capo IV, del Dlgs 163/2006 venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 che dovrà essere aggiornata con una nuova deliberazione. La norma provvede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri necessari per l'implementazione e la gestione del sistema di monitoraggio finanziario (art. 36);

- disposizioni sulla **trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera**, con specifiche modalità e obblighi per gli appalti "sopra soglia" e quelli "sotto soglia" (articolo 37);

- modifica all'art. 38 del Codice appalti sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con la previsione di **sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive** sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni (articolo 39);

-disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici. In particolare, viene modificato l'art. 120 dell'Allegato 1 del D.Lgs 104/2010 (Codice del processo amministrativo), prevedendo che il collegio quando dispone le **misure cautelari** ne **può subordinare l'efficacia**, anche nel caso in cui dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla **prestazione di cauzione** commisurata al valore dell'appalto e comunque **non superiore allo 0,5% di tale valore** (articolo 40).

Per le modifiche apportate dal Senato in seconda lettura si veda precedente [del 6 agosto u.s.](#)

Per le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati in prima lettura si veda precedente del [1° agosto u.s.](#)

Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del [4 luglio u.s.](#)